DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1973

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria del carbone per il 1972

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/397/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione n. 3/71/CECA, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (2),

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 19 ottobre 1972 la decisione n. 72/372/CECA (3), con la quale sono stati autorizzati gli aiuti che il governo della Repubblica federale di Germania si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al «Memorandum sugli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera» (4);

considerando che, sin dal momento in cui si preparava la consultazione del Consiglio del 6 settembre 1972 in ordine al memorandum degli interventi finanziari progettati dai governi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera la Repubblica federale di Germania ha fatto parte al rappresentante della Commissione della sua intenzione di adottare per il 1972 nuove misure, essendosi in tale anno deteriorata la situazione del mercato tedesco del carbone in misura superiore al previsto a causa di un notevole regresso degli smerci aggravato da un aumento dei costi; che come conseguenza di ciò la principale impresa mineraria della Repubblica federale — la Ruhrkohle AG (RAG) — si è trovata a dover far fronte in crescente misura ad una situazione di precarietà per quanto riguarda la liquidità e la produzione; che si sono perciò resi necessari provvedimenti di aiuto a favore soprattutto della RAG, salvo un'eccezione;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione conformemente all'art. 2 della decisione n. 3/71/CECA le nuove ulteriori misure finanziarie che esso intende attuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria mineraria del carbone per il 1972; che fra queste misure, gli aiuti in appresso indicati sono soggetti ad autorizzazione, conformemente alla decisione suddetta:

	Milioni DM
Accollo dei ratei di rimborso della RAG a fronte dei crediti garantiti per apporti dei proprietari per gli anni 1972-1975, con l'effetto che la garanzia si estingue	53,7
Concessione di un credito allibrato alla RAG	1 000,0
Concessione di una garanzia per il finanziamento delle scorte dell'intera industria carboniera tedesca	720,0
Mantenimento della linea di credito garantita rinnovabile, per la totalità dei debiti della RAG	200,0

considerando che gli aiuti di cui sopra sono conformi ai criteri ed ai requisiti di cui agli articoli 6-9 della decisione n. 3/71/CECA per l'autorizzazione di tali sovvenzioni statali;

considerando che con la costituzione della RAG nel 1969 i precedenti proprietari della miniera hanno ottenuto crediti per apporti nei confronti della RAG per gli investimenti apportati all'impresa; che i poteri pubblici ne hanno assunto la garanzia per le perdite; che per via della cattiva situazione finanziaria dell'impresa, le perdite registrate negli anni 1970 e 1971 hanno superato largamente il capitale sociale della RAG; che anche nel 1972 l'andamento dei ricavi non ha mostrato alcun segno di miglioramento; che infatti le perdite finanziarie sono aumentate ulteriormente;

considerando che il Land Nordrhein-Westfalen cui precipuamente si riferisce l'attività della RAG, versa

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7.
(2) GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.
(3) GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 13 e segg.
(4) Doc. n. XVII/52/2/72.

attualmente in una situazione economica e sociale relativamente buona, nonostante il persistere di problemi in certi settori, attinenti soprattutto alla coltivazione mineraria (1); che questa situazione potrebbe cambiare se la RAG — in caso di anullamento degli aiuti concessi dalle autorità tedesche — dovesse sospendere la sua attività e licenziare da un giorno all'altro 170 000 dipendenti cui essa garantisce attualmente il posto di lavoro; che da questo stato di cose si desume che l'accollo dei ratei di rimborso (53,7 milioni DM) è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, in quanto si raggiunge lo scopo di evitare al settore estrattivo un cedimento implicito nel mercato, che susciterebbe gravi perturbazioni economiche e sociali in un settore nel quale non si hanno a breve termine sufficienti possibilità di occupazione per una così imponente manodopera;

considerando che per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto rispetto alla differenza fra costi di estrazione e ricavi, si può riconoscere che l'aiuto coprirà soltanto il 10 % circa delle perdite di esercizio della RAG previste per il 1972; che tali perdite provengono quasi esclusivamente dai pozzi e dipendono da un lato dal fatto che i ricavi non coprono i costi di estrazione e, dall'altro, dall'alto costo del mantenimento delle scorte; che l'aiuto è perciò conforme alle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, della decisione n. 3/71; che da tali considerazioni risulta perciò che l'accollo da parte della mano pubblica dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione n. 3/71;

considerando che con la concessione di un credito allibrato di un miliardo di DM il governo federale e il governo del Land Nordrhein-Westfalen si ripromettono di rafforzare la base del capitale e la liquidità della RAG; che l'importo del capitale non viene pagato subito, ma in ratei annui che i pubblici poteri erogano alla RAG in ragione dell'8 % per interessi e del 2 % per rimborsi; che per il 1972, gli interessi e i rimborsi ammontano globalmente a 46,7 milioni; che per pagare l'interesse sull'intero ammontare dei crediti allibrati ed estinguerli, i pagamenti annui proseguiranno sino al 1997; che la RAG potrà farsi anticipare dalle banche i crediti allibrati concessi dai pubblici poteri sino a quando il loro ammontare non sia interamente consumato da perdite di esercizio, ma dovrà rimborsare in seguito alle banche le somme anticipate, con gli interessi; che queste modalità mostrano che le autorità tedesche hanno messo a disposizione della RAG un capitale senza interesse di 1 miliardo di DM per migliorare la liquidità dell'impresa e concederle un abbuono di interessi;

considerando che i vantaggi di un miglioramento della liquidità costituiscono un aiuto la cui entità non può esprimersi in cifre; che anche per la determinazione dell'abbuono degli interessi non è possibile stabilire cifre, in quanto i crediti allibrati sono stati aperti a favore della RAG soltanto il 14 novembre 1972 con decisione delle autorità tedesche;

considerando che per giudicare queste misure nel quadro della decisione n. 3/71 valgono le stesse considerazioni fatte sopra a proposito dell'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, dalle quali risulta che la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA; che questo giudizio vale però soltanto per il caso menzionato del miglioramento della liquidità, nonché per la concesssione di un abbuono di interessi; che nella misura in cui il credito allibrato viene impiegato dalla RAG nel 1972 per poter cancellare dai libri contabili le perdite d'esercizio accumulate, la circostanza della copertura delle perdite dovrebbe costituire oggetto di nuovo esame da parte della Commissione;

considerando che la garanzia per il finanziamento delle scorte dà modo all'industria mineraria tedesca del carbone di ipotecare presso le banche le sue scorte di carbone e di coke per aumentare la sua liquidità;

considerando che questa misura non tocca i costi di estrazione, i ricavi o i risultati conseguiti dalle attività estrattive; che essa non ha alcun rapporto con i costi puramente riferiti al mantenimento delle scorte, che debbono essere integralmente sostenuti dalle imprese stesse; che se l'industria mineraria del carbone ottiene crediti bancari ipotecando le proprie scorte, spetta ad essa pagare anche gli interessi relativi; che i vantaggi del miglioramento della liquidità non possono esprimersi in cifre;

considerando che per il giudizio in ordine a detta misura valgono le stesse considerazioni fatte sopra per l'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, per cui la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che per migliorare la liquidità della RAG ed assicurare il credito dell'impresa presso le banche, il governo federale si è ormai dichiarato disposto a non ridurre la linea di credito di 3,7 miliardi di DM concessa nel 1969, ma di mantenerla invariata, il che significa che se i debiti contratti in precedenza diminuiscono grazie ai rimborsi della RAG, quest'ultima può fruire presso le banche di

(1) Vedi decisione della Commissione del 17. 12. 1971 relativa ai premi agli investimenti nelle zone carboniere tedesche (GU n. L 57 del 10. 3. 1971, pag. 19).

crediti nuovi che sono automaticamente garantiti dal Bund sempreché non superino il massimale di 3,7 miliardi di DM; che l'apertura di crediti rinnovabili è per il 1972 dell'ordine di 200 milioni DM; che i vantaggi di un miglioramento della liquidità costituiscono un aiuto, la cui entità non può essere calcolata;

considerando che ai fini della valutazione di queste misure valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per l'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, per cui la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che per l'esame della compatibilità dei nuovi aiuti tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune è possibile prospettare in cifre soltanto l'accollo, da parte dei pubblici poteri, dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti; che tutte le altre misure servono ad aumentare la liquidità e equivalgono ad un abbuono di interessi a favore dell'impresa non calcolabile in cifre;

considerando che l'accollo da parte dei pubblici poteri dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti concerne un importo di 53,7 milioni di DM che, aggiunto agli aiuti già accordati per il 1972, equivale ad un aumento di 0,65 DM (= 0,18 u.c./t) degli aiuti totali accordati alla RAG nel 1972; che rispetto ai produttori di carbone negli altri paesi della Comunità l'aiuto concesso alla RAG dovrebbe essere pur sempre sostanzialmente inferiore per ogni tonnellata di minerale estratto;

considerando che anche nelle condizioni di concorrenza fra la RAG e gli altri bacini carbonieri tedeschi le altre miniere che si trovano nella Ruhr e che non appartengono alla RAG, dato il modesto importo di 0,18 u.c./t, non sono praticamente da temere perturbamenti di sorta; che le nuove misure di aiuto sono «fatte su misura», per una situazione che è della RAG;

considerando che le nuove misure proposte per il 1972 dal governo tedesco non sono perciò suscettibili di arrecare pregiudizio al buon funzionamento del mercato comune conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/71;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che gli aiuti da essa autorizzati siano impiegati per la finalità di cui all'articolo 9 di questa decisione; che a tal riguardo dovranno essere comunicati alla Commissione in particolare i dati sull'entità e la ripartizione degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere per l'anno civile 1972 i seguenti nuovi aiuti a favore delle imprese dell'industria mineraria tedesca del carbone:

1. accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti che i proprietari precedenti possono far valere nei confronti della RAG per gli investimenti apportati all'impresa, sino a concorrenza di 53 700 000 DM;

2. accollo di una garanzia per il finanziamento delle scorte per un ammontare di 720 000 000 DM;

3. concessione di un credito allibrato allo scopo di consolidare la base del capitale e la liquidità della RAG, per un ammontare di 1 000 000 000 DM;

4. apertura di crediti rinnovabili sino a 200 000 000 DM per migliorare la liquidità della RAG e assicurare il suo credito presso le banche,

Articolo 2

La Repubblica federale comunicherà alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1973, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI